

Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2022, n. 40-5392

**D.L. 157/2020. D.L. 41/2021. Istituzione, anno 2022, misura straordinaria a sostegno dei gestori degli impianti sportivi natatori coperti ubicati sul territorio regionale, nell'ambito dei fondi, di cui alla D.G.R. 27-5083 del 20.05.2022 ed alla D.G.R. 40-5096 del 20.05.2022, destinati all'erogazione di ristori a fondo perduto a favore di attività economiche in relazione alla pandemia da Covid-19.**

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

il decreto legge 157/2020 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, all'articolo 22, come sostituito dall'articolo 32 quater dal decreto legge 137/2020 in sede di conversione in legge 176/2020, ha previsto l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un contributo per l'anno 2020 destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020 quantificato, per la Regione Piemonte, in Euro 20.568.026,32; le risorse conseguentemente liberate sono state destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19;

con D.G.R. n. 8-2515 del 9 dicembre 2020 si è provveduto all'iscrizione a bilancio della somma di euro 20.568.026,32 sul capitolo di entrata 20481, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale;

con D.G.R. n. 22-2660 del 22 dicembre 2020 è stata assegnata la somma di euro 20.568.026,32 sul cap di spesa 168754/2020 denominato “*Trasferimenti a Finpiemonte S.p.A. da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al D.L. 30 novembre 2020 n. 157, art. 22 per contrastare l'emergenza da COVID-19*” - Missione 14 Programma 1401 - destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione alla pandemia;

con D.G.R. n. 2-2737 del 30 dicembre 2020, stante l'urgenza, la Giunta regionale con i poteri previsti ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto, ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 119-1257 del 20 gennaio 2021, ha provveduto, tra l'altro, a:

- individuare le categorie dei beneficiari e le macrocategorie ATECO degli stessi, rinviando a successivi provvedimenti la definizione dei codici ATECO specifici, in concorso con i ristori previsti a livello nazionale;
- individuare i criteri di riparto delle quote tra i beneficiari all'interno dei codici ATECO specifici di cui alle macro categorie, nonché i criteri per l'erogazione delle risorse;
- disporre, in continuità con la gestione dei Bonus a tantum emanati in applicazione alle disposizioni attuate dalle L.R. n. 12/2020 e L.R. n. 13/2020 e previa verifica di congruità, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei ristori previsti, in quanto tale società dispone di idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate a questa specifica e straordinaria attività;

in esecuzione della suddetta D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021 ed all'interno dei codici ATECO specifici e delle macro categorie dalla stessa individuate, con le D.G.R. n. 24-2949 del 5 marzo 2021 e n. 53-3664 del 30 luglio 2021 sono state definite le Misure relative alle quote di riparto ed i criteri per l'erogazione delle risorse tra i relativi beneficiari;

le suddette agevolazioni sono state concesse nel rispetto del Temporary Framework regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 – Italy – COVID-19 “Regime Quadro” e prorogata con la Comunicazione C(2020) 7127 final fino al 30/06/2021 e nella Comunicazione della Commissione n. C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, quinta modifica del Quadro Temporaneo che proroga al 31/12/2021 e, in ultimo, dalla Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021 con cui ha ulteriormente prorogato il Quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022 o, in alternativa, qualora il provvedimento di concessione dovesse intervenire oltre il termine di scadenza fissato per l'applicazione del “Temporary Framework”, senza che nel frattempo sia stato ulteriormente

prorogato il “Temporary Framework”, in regime de minimis, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013”;

la Misura complessiva istituita in attuazione del citato articolo 22 del Decreto Legge 30/11/2020, n. 157 *'Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19'*, è stata quindi inserita nel Registro Nazionale Aiuti di Stato con Codice CAR n. 17583 per un importo pari a Euro 20.568.026,32 ai sensi del Regolamento 31/05/2017, n. 115;

la succitata D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021 ha stabilito, inoltre, che le eventuali eccedenze derivanti dalla applicazione della medesima possono essere destinate al finanziamento di ulteriori nuove categorie individuate con specifico provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione competente;

con nota n. 3068/A2009B del 27/04/2022 Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso un prospetto riepilogativo delle erogazioni del Bonus di cui alla DCR 119-1257 del 20 gennaio 2021 e alle successive deliberazioni della Giunta regionale attuative, suddiviso tra le varie Misure, dal quale si evince che per alcune categorie di beneficiari si sono prodotte economie e che le stesse ammontano complessivamente a euro 2.467.116,28;

con deliberazione n. 27-5083 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto *“Utilizzo parziale delle risorse alla Regione Piemonte ai sensi art. 22 del Decreto Legge 30.11.2020, n. 157 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore delle categorie dei beneficiari di cui alle Misure 8 e 12 della D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021, in conformità alla D.C.R. n. 119-1257 del 20.01.2021”* la Giunta Regionale ha quindi disposto sull'utilizzo delle suddette economie per un importo complessivo di euro 1.526.000,00, generando un'eccedenza di euro 941.116,28.

Premesso, inoltre, che

il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 come convertito con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*, all'articolo 26 istituiva nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo di 220 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, destinandolo al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19; detto fondo veniva incrementato, prima, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, di 120 milioni di euro, di cui 20 milioni destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; e successivamente ai sensi dell'articolo 3 del DL 4/2022 di ulteriori 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

con DPCM 30 giugno 2021 veniva disposto il *“Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 340 milioni di euro”*, con l'assegnazione alla Regione Piemonte di un importo complessivo di euro 23.776.638,42, articolato in macrocategorie;

con D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021 la Giunta regionale stabiliva di prendere atto delle risorse di cui alla tabella 1 del DPCM 30 giugno 2021 e di ripartire dette risorse a favore delle macrocategorie individuate con il medesimo provvedimento;

con D.G.R. n. 40-5096 del 20 maggio 2022 avente ad oggetto *“Modifica quote di riparto tra le diverse categorie di beneficiari dei ristori di cui alla DGR n. 55-4506 del 29/12/2021. Individuazione ATECO beneficiari macrocategorie “categorie economiche (incluse attiv. comm.li o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati)” e “rifinanziamento delle categorie economiche” di cui al DPCM 30/06/2021. Approvazione criteri attuazione”*, è stato stabilito, tra l'altro:

- di modificare il riparto della destinazione delle risorse di cui al punto 3) della DGR n. 55-4506 del 29 dicembre 2021, che viene ridefinita in relazione alle macrocategorie individuate nella Tabella 1 del DPCM 30 giugno 2021;
- di rinviare a successivo provvedimento deliberativo l'approvazione dei criteri per la destinazione

delle risorse di cui alle macrocategoria “*rifinanziamento delle categorie economiche*” per un importo di euro 400.000,00, da definirsi anche in sinergia con altre misure analoghe statali e regionali dirette alle medesime categorie.

Preso atto che:

il protrarsi dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19, per un periodo di oltre due anni (31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022) e le conseguenti sospensioni delle attività sportive, ha creato una situazione molto critica, non solo per il blocco di questi servizi per migliaia di utenti, ma anche per le forti esposizioni finanziarie che i gestori di impianti sportivi hanno dovuto sopportare a fronte di spese di gestione incompressibili e necessarie per garantire il buon funzionamento degli impianti, evitandone un irreversibile depauperamento;

a detta situazione si sono aggiunti i notevoli rincari del costo dell’energia elettrica e del gas naturale per riscaldamento che, a partire dal 2021, hanno comportato un marcato aumento dei costi necessari a garantire il funzionamento e la fruibilità degli impianti natatori;

in base a quanto segnalato al Governo da alcune amministrazioni comunali del Piemonte che ospitano impianti sportivi, le limitazioni imposte dalla pandemia alla capienza degli impianti sono arrivate al 70%, con oltre 300 giorni di chiusura completa nel periodo dell’emergenza sanitaria, durante i quali i costi fissi hanno inciso pesantemente e le manutenzioni e la conduzione atti ad evitare deperimenti degli impianti sono state molto onerose; il caro energia, inoltre, ha comportato aumenti delle utenze elettriche e termiche in percentuali dal 70 al 100% di rincari sul costo totale delle bollette rispetto al periodo pre-pandemico;

le piscine sono strutture altamente energivore e la particolare conduzione tecnologica della filtrazione e del riscaldamento di acqua e aria non consentono un arresto totale delle macchine, con la conseguenza di avere dei costi operativi molto vicini a quelli ricorrenti durante la normale attività e indipendenti dall’affluenza numerica di utenti; ciò ha inevitabilmente comportato che, durante la pandemia, i periodi di stop forzato, dell’attività natatoria e quelli a ridotta affluenza hanno pressoché azzerato i ricavi lasciando tuttavia i costi inalterati con gravose ricadute sui piani economici dei gestori;

la sopra descritta grave situazione economica e gestionale degli impianti natatori è stata segnalata dai principali operatori sportivi del settore in ambito CONI, come da nota, conservata agli atti della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore “Sport e Tempo Libero”, trasmessa dal Presidente della federazione italiana nuoto comitato regionale del Piemonte, che se ne è fatto portavoce, con particolare riferimento agli impianti sportivi natatori coperti.

Ritenuto, pertanto, opportuno, anche per rilanciare le attività sportive nei suddetti impianti prevedere di intervenire con un sostegno economico straordinario, rivolto ai soggetti gestori degli impianti sportivi natatori (con almeno una vasca coperta) ubicati in Piemonte, finalizzato al parziale ristoro dei costi di gestione, in particolare quelli energetici, relativi al periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022).

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore “Sport e Tempo Libero”, per prevedere tale sostegno economico, definito in sinergia con altre misure analoghe statali e regionali dirette alle medesime categorie:

risulta opportuno stimare, a tal fine, una somma complessiva massima di € 840.000,00, così composta:

- per l’importo di € 440.000,00, utilizzando le risorse individuate dalla D.G.R. n. 27-5083 del 20 maggio 2022, quali economie prodotte a valere sulle Misure di cui alle D.G.R. n. 24-2949 del 5 marzo 2021 e D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021;
- per l’importo di € 400.000,00, utilizzando le risorse individuate dalla D.G.R. n. 40-5096 del 20 maggio 2022, derivanti dalla macrocategoria “*rifinanziamento delle categorie economiche*”, di cui alla D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021;

sono stati definiti i requisiti di ammissibilità riferiti ai potenziali beneficiari ed agli impianti,

prevedendo l'esclusione degli impianti destinati ad usi diversi dall'attività sportiva natatoria, quali, a mero titolo esemplificativo, le piscine destinate ad attività legate al benessere, a utilizzo terapeutico, termale o sanitario;

risulta opportuno continuare ad avvalersi di Finpiemonte S.p.A., previa verifica di congruità da parte della suddetta Direzione, ai sensi dell'articolo 192 D.lgs. 50/2016 e in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n.27-5128 del 27 maggio 2022, per un costo stimato pari a massimo euro 600.000,00 (o.f.i.) per la gestione delle risorse di cui alle misure individuate con D.G.R. n. 24-2949 del 5 marzo 2021 e D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021 ed a un massimo di euro 300.000,00 (o.f.i.) per la gestione delle risorse di cui alla D.G.R. n. 40-5096 del 20 maggio 2022.

Dato atto che tale somma a favore di Finpiemonte S.p.A. trova copertura sul capitolo 110886 (Missione 01, Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2022 e 2023 nel rispetto degli importi fissati con le succitate deliberazioni.

Dato atto che le agevolazioni relative alle misure suddette saranno concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

Sentita, ai sensi della D.C.R. 119-1257 del 20 gennaio 2021, la Commissione consiliare competente, che, in data 16 giugno 2022, ha espresso parere favorevole in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento.

Visti:

il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74", recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

il Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", articolo 22, come sostituito dall'articolo 32 quater dal decreto legge 137/2020 in sede di conversione in legge 176/2020;

il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"

il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";

la L.r. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)";

la L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto "Legge regionale L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

*delibera*

- di istituire, ai sensi del decreto legge 157/2020 e del decreto legge 41/2021, una misura straordinaria, anno 2022, finalizzata al parziale ristoro dei costi di gestione, in particolare quelli

energetici, relativi al periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020 - 31 marzo 2022) a sostegno dei gestori degli impianti sportivi natatori, dotati di almeno una vasca coperta ed ubicati sul territorio regionale, nell'ambito dei fondi, di cui alla D.G.R. 27-5083 del 20 maggio 2022 ed alla D.G.R. 40-5096 del 20 maggio 2022, destinati all'erogazione di ristori a fondo perduto a favore di attività economiche in relazione alla pandemia da Covid-19, approvando l'Allegato A, contenente i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione del contributo, e destinando euro 840.000,00;

- di dare atto che il presente provvedimento, per la somma complessiva di € 840.000,00, trova copertura come di seguito riportato:
  - per l'importo di € 440.000,00, utilizzando le risorse individuate dalla D.G.R. n. 27-5083 del 20 maggio 2022, quali economie prodotte a valere sulle Misure di cui alle D.G.R. n. 24-2949 del 5 marzo 2021 e D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021;
  - per l'importo di € 400.000,00, utilizzando le risorse individuate dalla D.G.R. n. 40-5096 del 20 maggio 2022, derivanti dalla macrocategoria "rifinanziamento delle categorie economiche", di cui alla D.G.R. n. 55-4506 del 29 dicembre 2021;
- di avvalersi di Finpiemonte S.p.A., previa verifica di congruità, ai sensi dell'articolo 192 D.lgs. 50/2016 e in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, per un costo stimato pari a massimo euro 600.000,00 (o.f.i.) per la gestione delle risorse di cui alle misure individuate con D.G.R. n. 24-2949 del 5 marzo 2021 e D.G.R. n. 53-3664 del 30 luglio 2021 e a un massimo di euro 300.000,00 (o.f.i.) per la gestione delle risorse di cui alla D.G.R. n. 40-5096 del 20 maggio 2022;
- di dare atto che tale somma a favore di Finpiemonte S.p.A. trova copertura sul capitolo 110886 (Missione 01, Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2022 e 2023 nel rispetto degli importi fissati con le succitate deliberazioni;
- di dare atto che le agevolazioni relative alla misura suddetta saranno concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Turismo e Sport, Settore Sport e tempo Libero, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

**Titolo della Misura straordinaria, anno 2022:**

**CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NATATORI COPERTI DEL PIEMONTE RELATIVE AL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

**1. Oggetto della Misura Straordinaria**

La presente Misura Straordinaria riconosce, per l'anno 2022, a favore dei soggetti gestori degli impianti sportivi natatori (con almeno una vasca coperta), di proprietà pubblica o privata, ubicati in Piemonte, la concessione di un contributo straordinario finalizzato al parziale ristoro dei costi di gestione, in particolare quelli energetici, dai medesimi sostenuti durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020-31 marzo 2022).

**2. Soggetti beneficiari**

Il contributo è a favore dei soggetti gestori di impianti sportivi natatori ubicati in Piemonte (con almeno una vasca coperta).

I soggetti che gestiscono più impianti sportivi natatori possono presentare una domanda per ciascun impianto in gestione.

**3. Definizioni**

Per gestore di impianti sportivi si intende l'ente proprietario dell'impianto medesimo, di cui cura la gestione, ovvero il titolare del rapporto contrattuale locativo/concessorio o di appalto con l'ente proprietario, per lo svolgimento dell'insieme di attività volte ad assicurare il funzionamento di un impianto e l'erogazione dell'attività sportiva.

Sulla base delle norme CONI per l'impiantistica sportiva e della definizione di piscina contenuta nell'articolo 14 del D.M. Ministero dell'Interno 18/03/1996, fermo restando quanto sopra indicato, il contributo potrà essere riconosciuto al gestore del singolo centro sportivo natatorio, composto da una o più vasche; qualora l'impianto sia costituito da 2 o più vasche, verrà sommata la superficie delle singole vasche coperte al fine di determinare la fascia di appartenenza per l'attribuzione dei punteggi.

**4. Requisiti di ammissibilità**

I requisiti di ammissibilità per i soggetti richiedenti sono di seguito riportati:

- essere titolari della gestione dell'impianto sportivo natatorio oggetto della misura nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020-31 marzo 2022) e fino al momento della presentazione della domanda;
- avere tenuto aperto l'impianto al pubblico per almeno 100 giorni, anche non consecutivi, nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020-31 marzo 2022).

I requisiti di ammissibilità riferiti agli impianti, ubicati in Piemonte, sono i seguenti:

- operativi ed in funzione al momento della presentazione della domanda;
- destinati al nuoto o ad altre discipline sportive acquatiche (per esempio, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato);
- con almeno una vasca coperta (incluse le vasche dotate di coperture semovibili) di dimensioni pari ad almeno 200 metri quadrati (m 20x10).

Sono esclusi gli impianti destinati ad usi diversi dall'attività sportiva natatoria, quali, a mero titolo esemplificativo, le piscine destinate ad attività legate al benessere, a utilizzo terapeutico, termale o sanitario.

## 5. Modalità di determinazione del contributo

A ciascuna istanza ammissibile sarà attribuito un punteggio per ciascuno dei seguenti parametri:

|  |          |
|--|----------|
| Utenze (elettrica e termica) a carico del gestore per oltre il 50%             | 10 punti |
| Utenze (elettrica e termica) a carico del gestore fino al 50%                  | 5 punti  |
| Utenze (elettrica e termica) non a carico del gestore                          | 0 punti  |
| Fascia A: piscine con mq di vasca coperta pari o superiori a 800               | 20 punti |
| Fascia B: piscine con mq di vasca coperta tra 400 e 799                        | 15 punti |
| Fascia C: piscine con mq di vasca coperta tra 300 e 399                        | 10 punti |
| Fascia D: piscine con mq di vasca coperta tra 200 e 299                        | 5 punti  |
| ASD e SSD affiliate a una FS, DSA o a un EPS riconosciuti dal CONI e/o dal CIP | 2 punti  |

Il contributo riconoscibile non deve superare la misura massima del disavanzo di gestione dichiarato per gli anni 2020 e 2021 e sarà calcolato, nei limiti delle risorse disponibili, secondo la seguente modalità: risorse finanziarie disponibili diviso la sommatoria dei punti assegnati alla totalità dei soggetti idonei, moltiplicato per i punti totalizzati da ciascun soggetto.

## 6. Assegnazione dei contributi, pagamento e controlli

I soggetti richiedenti dovranno presentare istanza tramite piattaforma digitale regionale secondo le modalità e i termini individuati dal gestore della misura, individuato nella società Finpiemonte S.p.A. in forza di uno specifico contratto di servizio stipulato con la Regione Piemonte.

L'istanza dovrà contenere a pena di inammissibilità i seguenti dati:

- gli estremi del contratto/convenzione di appalto, concessione, locazione o altro titolo che attesti la titolarità della gestione dell'impianto (qualora non proprietari dell'impianto sportivo natatorio);
- le dimensioni e superfici delle vasche coperte;
- i dati riferiti alle spese energetiche (elettriche e termiche), a carico (totalmente o parzialmente) o non a carico del gestore;
- gli estremi dell'affiliazione a una F.S. o D.S.A. e/o EPS riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (solo per le ASD e SSD);

La liquidazione del contributo avverrà in un'unica soluzione previa verifica della regolarità del DURC, ove previsto dalla legge.

Sono previsti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in almeno il 10% delle domande ammesse; durante i controlli dovrà essere messa a disposizione di FinPiemonte S.p.A. la documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rese nell'istanza.

Il disavanzo di gestione dichiarato nella domanda dovrà essere dimostrato tramite la presentazione dei bilanci di gestione approvati in conformità allo Statuto, relativi alle annualità 2020 e 2021.

Le spese di gestione sostenute dovranno essere dimostrate tramite la presentazione della documentazione per la rendicontazione con allegate le quietanze di pagamento delle spese ammesse, per un importo pari al contributo assegnato; con particolare riferimento alle spese energetiche a carico, le stesse dovranno essere comprovate da documenti che attestino la titolarità del/i POD e/o PDR;

La titolarità delle gestione dell'impianto dovrà essere comprovata esibendo copia del contratto intercorrente con il soggetto proprietario della struttura.

Il numero, la dimensione e la superficie delle vasche coperte dovrà essere comprovata, qualora non puntualmente indicata nel contratto di gestione e nei suoi allegati, a mezzo dichiarazione di un tecnico abilitato.

Qualora si accerti che il contributo è stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti, con provvedimento del responsabile del procedimento verrà determinata la revoca dal beneficio contributivo, oltre alle conseguenze anche di natura penale al riguardo previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

## **7. Disciplina degli aiuti di stato ai sensi del TFUE**

Le agevolazioni relative alla misura suddetta sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti «de minimis».